

Contratto stipulato mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell'art. 39 ter, comma 1 bis L.P. n. 23/1990. Imposta di bollo apposta in caso d'uso.

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

Disciplinare contenente le norme e le condizioni per il conferimento dell'incarico professionale di progettazione definitiva, esecutiva, calcoli strutturali, direzione lavori misura e contabilità, cura dei particolari costruttivi, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, dei lavori di "Allestimento di locali adibiti all'attività sociale bandistica e della sala polifunzionale presso il Centro civico di Faedo.

CIG Z89378F940

PREMESSA

L'incarico riguarda le prestazioni specialistiche riferite alla progettazione definitiva, esecutiva, calcoli strutturali, direzione lavori misura e contabilità, cura dei particolari costruttivi, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di "Allestimento di locali adibiti all'attività sociale bandistica e della sala polifunzionale presso il Centro civico di Faedo". Con delibera giuntale n. 136 del 30/08/2022 si approva il presente disciplinare a regolamentazione dello svolgimento delle prestazioni richieste, costituente contratto stipulato mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell'art. 39 ter, comma 1 bis L.P. n. 23/1990.

ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO – PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Il Comune incarica il Professionista del servizio di progettazione definitiva in relazione ai lavori di "Allestimento di locali adibiti all'attività sociale bandistica e della sala polifunzionale presso il Centro civico di Faedo" nel rispetto e in applicazione di quanto previsto nell'articolo 16 della L.P. n. 26 del 1993 "Progettazione definitiva", nell'allegato B "Elaborati facenti parte integrante del progetto definitivo" e nell'allegato H "Capitolati prestazionali per gli incarichi" al D.P.P. n. 9-84/Leg del 2012.-----

Gli elaborati oggetto del presente articolo dovranno essere presentati al Comune entro 150 giorni naturali e consecutivi dalla formalizzazione dell'incarico tramite ordine di acquisto sulla piattaforma di e-procurement della Provincia Autonoma di Trento, in n. 1 copia cartacea con firma autografa, in n. 1 copia su file sottoscritti digitalmente e n. 1 copia su file DWG o altri file eseguibili in base alla natura dei documenti-file.-----

Contratto stipulato mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell'art. 39 ter, comma 1 bis L.P. n. 23/1990. Imposta di bollo apposta in caso d'uso.

I tempi necessari per eventuali decisioni o scelte dell'Amministrazione, per l'ottenimento di pareri o nulla-osta preventivi, per l'invio di documenti o informazioni integrativi di competenza del Comune, ovvero per l'ottenimento da terzi incaricati dal Comune di elaborati propedeutici alla progettazione, non verranno computati al fine del calcolo del termine di cui al precedente comma.---

Il professionista potrà presentare al Responsabile del Servizio tecnico motivata richiesta di proroga del termine di cui al presente articolo.-----

Il progetto resterà di piena ed assoluta proprietà del Comune.-----

ART. 2 - OGGETTO DELL'INCARICO – PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Il Comune incarica il Professionista del servizio di progettazione esecutiva in relazione ai lavori di “Allestimento di locali adibiti all’attività sociale bandistica e della sala polifunzionale presso il Centro civico di Faedo” nel rispetto e in applicazione di quanto previsto nell'articolo 17 della L.P. n. 26 del 1993 *"Progettazione esecutiva"*, nell'allegato C *"Elaborati facenti parte integrante del progetto esecutivo"* e nell'allegato H *"Capitolati prestazionali per gli incarichi"* al D.P.P. n. 9-84/Leg del 2012, a condizione che venga approvato in linea tecnica da parte della Giunta comunale il progetto definitivo.-----

Gli elaborati oggetto del presente articolo dovranno essere presentati al Comune entro 60 giorni naturali e consecutivi dall’approvazione in linea tecnica da parte della Giunta comunale del progetto definitivo, in n. 1 copia cartacea con firma autografa, in n. 1 copia su file sottoscritti digitalmente e n. 1 copia su file DWG o altri file eseguibili in base alla natura dei documenti-file.-----

I tempi necessari per eventuali decisioni o scelte dell'Amministrazione, per l'ottenimento di pareri o nulla-osta preventivi, o per l'invio di documenti o informazioni integrativi di competenza del Comune non verranno computati al fine del calcolo del termine di cui al precedente comma.-----

Il professionista potrà presentare al Responsabile del Servizio tecnico motivata richiesta di proroga del termine di cui al presente articolo.-----

Il progetto resterà di piena ed assoluta proprietà del Comune.-----

ART. 3 - OGGETTO DELL'INCARICO – COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

Contratto stipulato mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell'art. 39 ter, comma 1 bis L.P. n. 23/1990. Imposta di bollo apposta in caso d'uso.

Il Comune incarica il Professionista del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione in relazione ai lavori di “Allestimento di locali adibiti all’attività sociale bandistica e della sala polifunzionale presso il Centro civico di Faedo” nel rispetto e in applicazione di quanto previsto dal d.lgs. 81/2008 *"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*, che dedica in particolare l'art. 91 agli obblighi del Coordinatore per la progettazione, a condizione che venga approvato in linea tecnica da parte della Giunta comunale il progetto definitivo.-----

Nell'ambito dei suoi compiti il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione deve consegnare al Comune il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100, comma 1, del d.lgs. 81/2008, nonché il Fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), del d.lgs. 81/2008.-----

Gli elaborati oggetto del presente articolo dovranno essere presentati al Comune entro 30 giorni naturali e consecutivi dall’approvazione in linea tecnica da parte della Giunta comunale del progetto definitivo, in n. 1 copia cartacea con firma autografa, in n. 1 copia su file sottoscritti digitalmente e n. 1 copia su file DWG o altri file eseguibili in base alla natura dei documenti-file..-----

I tempi necessari per eventuali decisioni o scelte dell'Amministrazione, per l'ottenimento di pareri o nulla-osta preventivi, o per l'invio di documenti o informazioni integrativi di competenza del Comune non verranno computati al fine del calcolo dei termini di cui al precedente comma.-----

Il professionista potrà presentare al Responsabile del Servizio tecnico motivata richiesta di proroga dei termini di cui al presente articolo.-----

ART. 4 - OGGETTO DELL'INCARICO – DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA'

Il Comune incarica il Professionista del servizio di direzione, misura e contabilità in relazione ai lavori di “Allestimento di locali adibiti all’attività sociale bandistica e della sala polifunzionale presso il Centro civico di Faedo”, nel rispetto e in applicazione delle norme dedicate alla figura del direttore dei lavori (incaricato anche della misura e della contabilità) contenute nella L.P. n. 26 del 1993 (disciplina dei lavori pubblici nella Provincia autonoma di Trento), nel DPP. 9-84/Leg. del 2012 (regolamento di attuazione della L.P. 26/1993), nella L.P. n. 2 del 2016, nel d.lgs. n. 50 del 2016 (codice appalti nazionale), nel d.lgs. 81/2008 (testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), nel decreto del Ministero dei trasporti d.d. 7 marzo 2018 n. 49 *“Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del*

Contratto stipulato mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell'art. 39 ter, comma 1 bis L.P. n. 23/1990. Imposta di bollo apposta in caso d'uso.

direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione", e nelle altre norme provinciali, nazionali e comunitarie in materia.-----

L'incarico di cui alla presente Convenzione si intende concluso ad avvenuta approvazione del certificato di regolare esecuzione/collauda.-----

ART. 2 – OBBLIGHI PER LA DIREZIONE LAVORI

Nell'ambito dei suoi compiti per la direzione dei lavori il Professionista è tenuto a:-----

sorvegliare l'andamento dei lavori per accertarsi che vengano compiuti nel tempo contrattuale previsto dal Capitolato speciale d'appalto e dal Cronoprogramma;----- assicurarsi della regolare esecuzione degli interventi in conformità alle previsioni contrattuali, di progetto, e alle tecniche dell'arte, inviando all'appaltatore, se lo stesso non operasse in maniera soddisfacente, opportuni "ordini di servizio" per iscritto;-----

- relazionare all'Amministrazione comunale sulle eventuali riserve iscritte dall'appaltatore nei documenti contabili e sulle contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori;-----

- garantire la sorveglianza continuativa del cantiere, mediante la presenza quotidiana del direttore dei lavori o di altro componente dell'ufficio di direzione lavori per una durata non inferiore al 10 per cento delle ore lavorative giornaliere del cantiere, e comunque ove lo richiedano le esigenze di verifica, direzione e controllo dei lavori e della regolarità del cantiere;-----

- alla compilazione quotidiana del giornale dei lavori (chiedendo periodicamente all'impresa appaltatrice la specie ed il numero degli operai impiegati nel cantiere e ad effettuare le conseguenti verifiche);-----

- partecipare ai sopralluoghi richiesti espressamente dall'Amministrazione;-----

- tutelare lo svolgimento dei lavori al fine di prevenire eventuali responsabilità derivanti dal mancato rispetto delle norme di sicurezza;-----

- ad inviare all'Amministrazione i verbali di consegna, sospensione, ripresa e ultimazione dei lavori entro 5 giorni dalla loro sottoscrizione;-----

- a far pervenire all'Amministrazione, entro cinque giorni dalla data di ultimazione dei lavori, il certificato di ultimazione dei lavori;-----

- esprimere il proprio parere circa la regolarità delle richieste di subappalto.-----

- redigere il Certificato di regolare esecuzione; qualora vi siano ritardi nella redazione del Certificato

Contratto stipulato mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell'art. 39 ter, comma 1 bis L.P. n. 23/1990. Imposta di bollo apposta in caso d'uso.

medesimo e tali ritardi non dipendano da cause attribuibili all'Amministrazione, il direttore dei lavori è responsabile degli eventi causati al committente in ordine alle corresponsione degli interessi corrispettivi ed interessi moratori dovuti all'impresa appaltatrice.-----

Il Direttore dei lavori è tenuto ad effettuare le necessarie verifiche relative alla regolarità delle posizioni dell'impresa appaltatrice, e a tal fine deve:-----

- a) verificare, ai sensi dell'articolo 101, comma 3, lett. a), del D. Lgs. 50/2016, il possesso e la regolarità da parte dell'appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;-----
- b) accertarsi che non vi siano subappalti non autorizzati e segnalare all'Amministrazione eventuali irregolarità;-----
- c) effettuare i necessari controlli sul personale presente in cantiere, anche nominativamente, avendo cura di chiedere al medesimo di dotarsi del tesserino di riconoscimento.-----

ART. 4 – OBBLIGHI PER LA MISURA E CONTABILITA'

Il Direttore dei lavori è tenuto a predisporre gli atti contabili secondo quanto previsto dall'art. 183 del D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg. e ss.mm.-----

Nell'ambito dei suoi compiti per la misura e contabilità il Professionista:-----

- si assume l'onere e la responsabilità della regolare tenuta del Registro di contabilità e dei Libretti di misura, con relativa loro sottoscrizione;-----
- ogni 10 giorni e durante ogni visita è tenuto a verificare l'esattezza delle annotazioni sul Giornale dei lavori;-----
- redige i Libretti di misura secondo quanto stabilisce il decreto del Ministero dei trasporti d.d. 7 marzo 2018 n. 49;-----
- redige il Registro di contabilità secondo quanto stabilisce il decreto del Ministero dei trasporti d.d. 7 marzo 2018 n. 49;-----
- è tenuto a provvedere all'accertamento ed alla registrazione dei lavori in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministero dei trasporti d.d. 7 marzo 2018 n. 49, e a controllare la corretta contabilizzazione delle opere eseguite;-----
- è tenuto altresì a redigere e trasmettere al Responsabile del procedimento, entro 30 giorni naturali e

Contratto stipulato mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell'art. 39 ter, comma 1 bis L.P. n. 23/1990. Imposta di bollo apposta in caso d'uso.

consecutivi decorrenti dall'emissione del certificato di ultimazione dei lavori, la contabilità finale dei lavori completa di tutti i documenti previsti dal decreto del Ministero dei trasporti d.d. 7 marzo 2018 n. 49, accompagnata dalla relazione sul conto finale;-----

- il D.L. con la consegna della contabilità finale è tenuto a trasmettere all'Amministrazione tutte le dichiarazioni di conformità previste per i lavori eseguiti, necessarie per gli adempimenti di legge e regolamenti vigenti.-----

ART. 5 – TEMPI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO DI DIREZIONE

LAVORI, MISURA E CONTABILITA'

L'incarico dovrà essere svolto con le tempistiche indicate nel presente disciplinare e nelle norme dedicate alla figura del direttore dei lavori (incaricato anche della misura e della contabilità) contenute nella L.P. n. 26 del 1993, nel DPP. 9-84/Leg. del 2012, nella L.P. n. 2 del 2016, nel d.lgs. n. 50 del 2016, nel d.lgs. 81/2008, nel decreto del Ministero dei trasporti d.d. 7 marzo 2018 n. 49, e nelle altre norme provinciali, nazionali e comunitarie in materia.-----

Gli elaborati oggetto della presente Convenzione dovranno essere presentati al Comune preferibilmente in formato digitale con firma digitale, in alternativa in n. 1 copia cartacea con firma autografa.-----

I tempi necessari per eventuali decisioni o scelte dell'Amministrazione, per l'ottenimento di pareri o null'osta preventivi, o per l'invio di documenti o informazioni integrativi di competenza del Comune non verranno computati al fine del calcolo dei termini di cui al presente articolo.-----

Il professionista potrà presentare al RUP motivata richiesta di proroga dei termini di cui al presente articolo.-

ART. 5 - OGGETTO DELL'INCARICO – COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

Il Comune incarica il Professionista del servizio di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione in relazione ai lavori di “realizzazione nuova piazza – parco d’accesso a San Michele all’Adige sita sulle p.ed. 174, 362 e P.F. 135/12, 716/2, 693/5, 707/1, 249/2, 139/8 del c.c. San Michele” (appalto a misura e a corpo), in conformità a quanto previsto all’art. 92 del D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e ss.mm. In particolare, si rimanda **all’Allegato A** al presente contratto per una disamina degli obblighi e responsabilità del coordinatore per l’esecuzione.

Il Professionista, in qualità di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, è tenuto a trasmettere

Contratto stipulato mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell'art. 39 ter, comma 1 bis L.P. n. 23/1990. Imposta di bollo apposta in caso d'uso.

mensilmente al RUP sia i verbali di sopralluogo eseguiti in qualità di Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, che una relazione sull'andamento dei lavori.

3Durante l'esecuzione dei lavori, il Coordinatore dovrà tenere la contabilità degli oneri per la sicurezza, che dovranno essere inseriti nei documenti contabili tenuti dal Direttore dei lavori.

In caso di modifiche contrattuali da apportare al progetto in corso d'opera, il Coordinatore sarà tenuto ad apportare tutte le modifiche che si rendessero necessarie al piano di sicurezza ed al fascicolo di cui all'art. 100 del D.Lgs 81/2008. Il Coordinatore è in ogni caso tenuto ad apportare agli elaborati tutti gli aggiornamenti che si renderanno necessari in conseguenza dell'andamento dei lavori secondo quanto dettato dalle norme vigenti. Il compenso riconosciuto per la redazione degli elaborati di modifica sarà determinato sulla base delle tariffe professionali di cui al D.M. 17.06.2016 in relazione all'importo dei lavori oggetto di modifica.

L'attività del Coordinatore durante l'esecuzione dell'opera dovrà essere espletata in modo da non comportare rallentamenti e/o ritardi dei lavori.

Nessun compenso o indennizzo spetta al professionista nel caso in cui i lavori, per qualsiasi motivo non siano iniziati.

Il Professionista è tenuto a confrontarsi con il Funzionario responsabile del Servizio Tecnico al fine di verificare periodicamente lo sviluppo delle prestazioni.

Nel caso in cui si riscontrino errori od omissioni nella prestazione, le modifiche possono essere richieste direttamente con nota del Servizio di merito e il Professionista si obbliga a redigerle senza pretendere alcun compenso e senza necessità di stipulare appositi atti aggiuntivi al presente contratto. Rimane salvo il diritto dell'Amministrazione committente di agire nei confronti del Professionista per il risarcimento dei danni.

Gli elaborati devono essere trasmessi preferibilmente tramite posta elettronica in formato pdf (Acrobat) e firmati digitalmente.

L'incarico di cui alla presente Convenzione si intende concluso ad avvenuta approvazione del certificato di regolare esecuzione/collaudato.-----

Nessun compenso o indennizzo spetta al Professionista in relazione all'incarico, nel caso in cui i lavori per qualsiasi motivo non siano iniziati o nel caso in cui non risultasse necessario il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione in base alle norme vigenti in materia. -----

ART. 4 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

L'incarico di progettazione oggetto del presente contratto sarà svolto dal Professionista secondo le indicazioni del Servizio tecnico comunale. -----

L'Appaltatore è responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni e prescrizioni impartite con la presente Convenzione, e di tutte le norme di legge e regolamenti in materia.-----

Il Professionista risponde personalmente dell'esecuzione dell'incarico, e potrà farsi coadiuvare da collaboratori di sua fiducia, che dovranno essere previamente indicati all'Amministrazione comunale; egli è responsabile in ogni caso dell'operato del personale, qualunque ne sia la mansione, da lui assunto per lo svolgimento dell'incarico, sia verso l'Amministrazione committente sia verso i terzi. Il Professionista, nello svolgimento delle attività oggetto del presente appalto, agirà in piena autonomia gestionale e operativa, con l'assunzione dei rischi che l'esecuzione del servizio medesimo comporta, organizzando il proprio personale e risorse secondo criteri orientati all'efficienza ed efficacia e tesi al raggiungimento degli obiettivi fissati dal comune di San Michele all'Adige. L'appaltatore è tenuto ad applicare al personale impiegato nell'incarico condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal contratto collettivo nazionale di riferimento, e relativi accordi integrativi territoriali se esistenti, che sia stato stipulato dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale e che sia applicato in via prevalente sul territorio provinciale. Il personale impiegato nel Servizio dovrà essere in regola sotto ogni aspetto contrattuale, assicurativo, previdenziale e fiscale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti, e il Professionista sarà responsabile di ogni adempimento necessario ad assicurare tale regolarità, ritenendosi sin d'ora il Comune sollevato da qualsiasi responsabilità in materia.-----

Il Professionista è tenuto a confrontarsi con il comune di San Michele all'Adige e con gli altri tecnici incaricati in relazione all'opera, al fine di verificare periodicamente lo sviluppo delle prestazioni.-----

Il Professionista si impegna inoltre ad effettuare gli incontri necessari, e quelli ritenuti opportuni dal comune di San Michele all'Adige, con quest'ultimo e con gli altri professionisti coinvolti nell'esecuzione dell'opera, per l'esame delle diverse problematiche concernenti l'esecuzione del servizio.-----

Contratto stipulato mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell'art. 39 ter, comma 1 bis L.P. n. 23/1990. Imposta di bollo apposta in caso d'uso.

Il Professionista si obbliga ad introdurre nel progetto definitivo ed esecutivo, fino alla sua approvazione finale, tutte le modifiche e le integrazioni che a giudizio dell'Amministrazione comunale o del Servizio lavori pubblici comunale (in base alle rispettive competenze) siano ritenute necessarie. Si intendono per "integrazioni" le richieste avanzate finalizzate a perfezionare il progetto secondo le esigenze dell'Ente e a consentirne l'approvazione definitiva. Le modifiche e le integrazioni non determinano modifiche all'oggetto del presente contratto e non comportano la stipula di atti aggiuntivi, né la corresponsione di particolari compensi.-----

Il Professionista è tenuto nella fase iniziale della progettazione a segnalare al Committente ogni circostanza che possa impedire o rendere difficoltosa la realizzazione dell'intervento oggetto della progettazione.-----

Il Professionista si obbliga ad effettuare tutte le necessarie verifiche con gli organi delle Amministrazioni competenti al rilascio di autorizzazioni, nulla osta e pareri richiesti dalla normativa vigente per la realizzazione dell'intervento.-----

ART. 5 - CORRISPETTIVO PER L'INCARICO

L'onorario per l'incarico della progettazione definitiva è pari ad euro 5.170,00, più gli oneri previdenziali (4%) e fiscali (IVA 22%).-----

L'onorario per l'incarico della progettazione esecutiva e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione è pari ad euro 5.930,00 più gli oneri previdenziali (4%) e fiscali (IVA 22%).-----

L'onorario per l'incarico della direzione lavori, misura contabilità e cura dei particolari costruttivi, coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione è pari ad euro 10.900,00 più gli oneri previdenziali (4%) e fiscali (IVA 22%).-----

I predetti compensi, comprensivi di tutte le voci e delle spese, sono stati determinati prendendo come riferimento le aliquote definite dalle tariffe professionali vigenti del D.M. 17.06.2016, in base al ribasso percentuale del 20% offerto dal Professionista aggiudicatario rispetto al preventivo di parcella posto a base di gara, che si allega al presente contratto e costituisce parte integrante dello stesso.-----

Gli importi sopra riportati sono comprensivi di tutti gli oneri connessi all'esecuzione delle prestazioni previste dal presente disciplinare, e comunque di tutte le spese occorrenti per la corretta

Contratto stipulato mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell'art. 39 ter, comma 1 bis L.P. n. 23/1990. Imposta di bollo apposta in caso d'uso.

e puntuale esecuzione dell'Appalto, ivi comprese le spese generali e l'utile d'impresa.-----

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le leggi vigenti in materia, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale, senza poter avanzare pretesa di compensi ulteriori nei confronti della Stazione appaltante.-----

I detti compensi sono stati calcolati in base al costo presunto dei lavori, stimato in euro 80.000,00 (oneri della sicurezza compresi, escluse le somma a disposizione).-----

L'importo dei lavori specificatamente indicato al precedente comma costituisce il costo massimo che l'Amministrazione intende mettere a disposizione per la realizzazione dell'intervento e rappresenta il limite di spesa entro il quale il Professionista deve redigere il progetto, salvo che il Professionista stesso nel corso della progettazione ritenga che i lavori oggetto di progettazione vengano a superare il suddetto limite di spesa. In questo ultimo caso il Professionista è tenuto a comunicare al Comune le ragioni giustificative, il quale potrà autorizzare o meno il supero di spesa.-----

Il compenso di progettazione è calcolato in base al valore presunto dei lavori. Qualora in corso di progettazione sia stato espressamente autorizzato nei confronti del Professionista il superamento di tale importo o vi sia una sua riduzione, il corrispettivo per la progettazione sarà rideterminato sulla base dell'importo finale di progetto approvato. Qualora in corso di esecuzione dell'opera progettata venga superato l'importo di progetto, il corrispettivo stabilito per la progettazione e c.s.p. (comprese le eventuali modifiche al medesimo derivanti da atti aggiuntivi) non sarà oggetto di rideterminazione finale.-----

Il compenso calcolato per i servizi di direzione lavori, contabilità e misura, CSE sarà oggetto di rideterminazione in relazione al valore definitivo di progetto e qualora in corso di esecuzione siano state approvate varianti che modificano l'importo originario di progetto.-----

ART. 6 - VARIANTI PROGETTUALI

Contratto stipulato mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell'art. 39 ter, comma 1 bis L.P. n. 23/1990. Imposta di bollo apposta in caso d'uso.

L'Amministrazione committente si riserva la facoltà di richiedere al Professionista la redazione di varianti progettuali, ai sensi dell'articolo 51, comma 5, lett. a) della L.P. 10 settembre 1993 n. 26, dopo l'approvazione del progetto e prima dell'affidamento dei lavori.-----

Il corrispettivo dovuto al Professionista per la redazione delle suddette varianti è calcolato applicando, quale riferimento, le aliquote definite dalle tariffe professionali vigenti del D.M. 17.06.2016, in relazione agli elaborati effettivamente prodotti, alle opere effettivamente progettate e comunque alle effettive prestazioni progettuali rese, e non trova applicazione il criterio della somma degli importi in più e in meno derivanti dal quadro di raffronto della variante. La percentuale riconosciuta sull'onorario base a titolo di rimborso spese concordata all'atto del conferimento dell'incarico originario, si applica anche all'incarico relativo alla redazione della variante. Gli importi della variante da assumere a base per la determinazione dell'onorario sono da sommare a quello originario di progetto e l'onorario sarà computato sull'importo globale risultante, con l'applicazione delle percentuali di riferimento di cui alle sopra richiamate Tariffe professionali riferite all'importo globale stesso, detratto quanto già corrisposto, con applicazione delle medesime riduzioni di onorario concordate per l'incarico originario.-----

ART. 7 - MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITA' (VARIANTI IN CORSO D'OPERA)

Nel caso in cui emergesse la necessità/opportunità di apportare delle modifiche al Contratto d'appalto dei lavori in corso di validità (varianti in corso d'opera), e l'elaborazione delle stesse, in applicazione dell'art. 126, co. 4, del DPP. 9-84/Leg. del 2012, venissero affidate all'incaricato per la progettazione definitiva/esecutiva, quest'ultimo si impegna ad eseguirle con l'applicazione delle percentuali di riferimento di cui alle sopra richiamate Tariffe professionali e le medesime riduzioni di onorario e percentuale riconosciuta a titolo di rimborso spese concordate per l'incarico di cui alla presente Convenzione.-----

ART. 8 - TEMPI E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il compenso verrà corrisposto con le seguenti modalità:-----

- per la redazione della progettazione definitiva integralmente in un'unica soluzione sulla base della consegna dei relativi elaborati, con atto di liquidazione del Responsabile del

Servizio Tecnico, che verificherà l'esatto svolgimento della relativa prestazione da parte del professionista;-----

- per la parte della progettazione esecutiva e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione integralmente in un'unica soluzione sulla base della consegna di relativi elaborati, con atto di liquidazione del Responsabile del Servizio Tecnico, che verificherà l'esatto svolgimento della relativa prestazione da parte del professionista;-----

Tutti i pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento da parte della amministrazione aggiudicatrice della fattura emessa dal Professionista.-----

Le parti si danno reciprocamente ed espressamente atto che il termine indicato al comma precedente sarà sospeso nel caso in cui la fattura venga respinta perché incompleta, contestata o irregolare fiscalmente.-----

ART. 9 - MODIFICHE ALLA PRESTAZIONE

Se l'amministrazione richiede l'introduzione di modifiche in riferimento a fasi della prestazione già svolte dal Professionista, a quest'ultimo può essere riconosciuto un corrispettivo economico ulteriore, se le modifiche non conseguono a prescrizioni che, secondo quanto previsto dal contratto, costituiscono condizioni per l'approvazione del progetto, e se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:-----

- a) le modifiche richieste comportano un incremento dei tempi di elaborazione del progetto;-----
- b) le modifiche richieste comportano la completa rielaborazione di prestazioni già svolte in fasi precedenti già verificate.-----

Nel caso in cui si riscontrino errori od omissioni nella redazione degli elaborati di cui al presente disciplinare, le conseguenti rettifiche e modifiche possono essere richieste direttamente con nota del Responsabile del Servizio tecnico ed il Professionista si obbliga a redigerle senza pretendere alcun compenso dal Comune e senza necessità di stipulare atti aggiuntivi alla presente Convenzione. Rimane salvo il diritto del Comune di agire nei confronti del Professionista per il risarcimento dei danni.-----

ART. 10 - ATTIVITÀ CONNESSE NON RICOMPRESSE NELL'INCARICO

Contratto stipulato mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell'art. 39 ter, comma 1 bis L.P. n. 23/1990. Imposta di bollo apposta in caso d'uso.

Il Comune si riserva la facoltà di stipulare contratti con altri soggetti per lo svolgimento di ulteriori attività connesse all'incarico oggetto del presente contratto. In tal caso il Professionista è tenuto a prendere gli opportuni contatti con i suddetti soggetti, a controfirmare per presa conoscenza gli elaborati prodotti nell'ambito dei predetti contratti, ed a tenerne conto nello svolgimento delle prestazioni di competenza.-----

ART. 11 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Professionista assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, nr. 136, e ss.mm. ed integrazioni.-----

A mente dell'art. 3, comma 9 bis, della legge nr. 136/2010, le parti come sopra rappresentate prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario, o postale, ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.-----

Tra i contraenti si precisa che a questo contratto è stato attribuito il codice CIG riportato dell'intestazione.

ART. 12 - COMPATIBILITA' E REGOLARITA' NELL'INCARICO

Con la sottoscrizione del presente atto il Professionista dichiara, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in condizioni di incompatibilità temporanea o definitiva con l'espletamento dell'incarico oggetto del presente disciplinare, a norma delle vigenti disposizioni di legge, anche con riferimento al principio di non sovrapposizione degli incarichi, e di non essere interdetto, neppure in via temporanea, dall'esercizio della professione.-----

Il Professionista si impegna a non accettare incarichi professionali dall'appaltatore dei lavori fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione/collaudato.-----

Il Professionista dichiara di conoscere il disposto di cui all'articolo 24, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, concernente il divieto di partecipare a procedure selettive per l'aggiudicazione dei lavori in relazione ai quali abbia prestato la propria attività professionale.-----

Nel caso in cui il Professionista abbia in corso rapporti professionali con l'impresa aggiudicataria dei lavori è obbligato a darne immediata segnalazione all'Amministrazione, alla cui valutazione discrezionale è rimesso l'esame della sostanziale incidenza di detti rapporti sull'incarico da affidare. L'Amministrazione in tal caso si riserva la facoltà di revocare l'incarico, nel caso in cui - a seguito della suddetta istruttoria - al

Contratto stipulato mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell'art. 39 ter, comma 1 bis L.P. n. 23/1990. Imposta di bollo apposta in caso d'uso.

Professionista sia richiesta la rinuncia al rapporto professionale con l'aggiudicatario e il Professionista scelga di non dar corso alla richiesta.-----

Ai fini dell'affidamento dell'incarico è stata acquisita l'attestazione di regolarità contributiva, il curriculum e la dichiarazione sui requisiti generali. -----

ART. 13 – RESPONSABILITA' DEL PROFESSIONISTA

L'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o beni, tanto dello stesso quanto della Stazione appaltante e/o terzi, in virtù del servizio effettuato, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altra inadempienza relativa all'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Qualora venga promossa nei confronti del comune di San Michele all'Adige un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti rispetto a quanto prestato dall'aggiudicatario, quest'ultimo si impegna a manlevare e tenere indenne la committente, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi e le spese giudiziali e legali.-----

Qualora il ritardo nella compilazione del conto finale non dipenda da cause attribuibili all'Amministrazione, il direttore dei lavori è responsabile degli eventi causati al committente in ordine alla corresponsione degli interessi corrispettivi ed interessi moratori dovuti all'impresa appaltatrice.-----

Nel caso in cui dal ritardo nella trasmissione di atti amministrativi e contabili in relazione ai quali l'Amministrazione è tenuta ad effettuare entro precisi termini le relative comunicazioni all'Osservatorio provinciale contratti pubblici ai sensi delle norme vigenti in materia conseguano sanzioni da parte della stessa a carico dell'Amministrazione, il Professionista è chiamato a risponderne. Sono fatti salvi diversi e/o maggiori danni conseguenti alla mancata trasmissione nei termini degli atti sopra indicati.-----

ART. 14 - ASSICURAZIONE

Il progettista deve essere munito di adeguata polizza di responsabilità civile professionale a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di sua competenza. La polizza del progettista deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, gli errori o le omissioni nella redazione del progetto che abbiano determinato a carico dell'amministrazione aggiudicatrice nuove spese di progettazione o maggiori costi.-----

ART. 15 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Contratto stipulato mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell'art. 39 ter, comma 1 bis L.P. n. 23/1990. Imposta di bollo apposta in caso d'uso.

Con il perfezionamento del contratto il Professionista si impegna ed obbliga al rispetto del “Codice di comportamento dei dipendenti” del Comune di San Michele all’Adige, approvato con delibera di Giunta comunale n. 9 del 16.01.2018 che all’art. 2 estende l’ambito soggettivo di applicazione del Codice medesimo “anche a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore dell’Amministrazione.”

La violazione degli obblighi derivanti dal Codice e dal presente articolo può costituire causa di risoluzione del contratto. L’Amministrazione, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto (al contraente) il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, si procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo per l’Amministrazione il risarcimento dei danni subiti.-----

ART. 16 – PENALI

Il Professionista, ove non ottemperi agli obblighi imposti per legge o regolamento, ovvero violi le disposizioni del presente disciplinare, è tenuto al pagamento di una pena pecuniaria a titolo di penale, che varia secondo la gravità dell’infrazione da un minimo del uno per cento ad un massimo del cinque per cento del corrispettivo professionale per ogni singolo e specifico inadempimento oggetto di una contestazione da parte della Stazione appaltante (per quanto concerne le tempistiche la misura della penale varia secondo la gravità dell’infrazione da un minimo del uno per mille ad un massimo del cinque per mille del corrispettivo professionale per ogni giorno di ritardo), in base a quanto stabilito dal Responsabile del Servizio Tecnico.-----

Le predette penali saranno trattenute sul saldo del compenso, fatti salvi i maggiori danni che dovessero derivare al Comune per ed in causa dell’inadempimento stesso. Le citate penali verranno applicate fino ad una misura complessivamente non superiore al 10 per cento del corrispettivo professionale. Nel caso in cui tale misura del 10 per cento venga superata, il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. L’applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, alla quale il professionista avrà facoltà di presentare

Contratto stipulato mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell'art. 39 ter, comma 1 bis L.P. n. 23/1990. Imposta di bollo apposta in caso d'uso.

controdeduzioni entro e non oltre dieci giorni dalla data di ricevimento. Verificandosi gravi deficienze o abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali ed ove il professionista, regolarmente diffidato, non ottemperi agli ordini ricevuti, il Comune avrà la facoltà di ordinare e fare eseguire d'ufficio, a spese del professionista, le prestazioni necessarie per il regolare adempimento dei servizi.-----

ART. 17 - RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Il Contratto di appalto potrà essere risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c. di diritto:-----

- nel caso in cui l'Appaltatore dovesse essere messo in liquidazione o dovesse essere sottoposto ad una procedura tendente a dichiararne il fallimento o l'amministrazione straordinaria, ovvero nel caso in cui dovesse chiedere e/o essere ammesso a concordato preventivo;-----
- applicazioni di penali in misura complessivamente superiore al 10 per cento del corrispettivo professionale;-----
- qualora gli elaborati consegnati vengano giudicati dai competenti organi consultivi in materia di lavori pubblici assolutamente carenti e inattendibili sotto il profilo tecnico.-----

La risoluzione del contratto, nei casi fissati dal comma 1, si verificherà di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. al manifestarsi, da parte della Stazione appaltante, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva.-----

L'Amministrazione comunale ha la facoltà di risolvere il contratto, dopo le preventive verifiche effettuate in contraddittorio con il Professionista e a seguito di diffida formale ad adempiere entro un certo termine rimasta inattuata, nei casi previsti dalla legislazione vigente, dalle norme del Codice civile, e nei seguenti casi:-----

- 1) gravi o ripetute violazioni delle clausole contrattuali;-----
- 2) qualora il Professionista non si attenga alle indicazioni ed alle richieste formulate dal Responsabile del Servizio tecnico.-----

La risoluzione ai sensi del comma 1 e 3 comporterà tutte le conseguenze di legge e di contratto: in caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore è tenuto comunque a risarcire alla Stazione appaltante e ai terzi tutti i danni conseguenti (diretti ed indiretti); la Stazione appaltante, nei predetti casi, provvederà direttamente o a mezzo di altro soggetto all'espletamento dei servizi oggetto

Contratto stipulato mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell'art. 39 ter, comma 1 bis L.P. n. 23/1990. Imposta di bollo apposta in caso d'uso.

dell'appalto nel modo che riterrà più opportuno; il Comune provvederà ad addebitare all'Appaltatore inadempiente, che con il proprio comportamento ha causato la risoluzione del contratto, l'eventuale eccedenza di spesa a carico dello stesso per l'espletamento del servizio medesimo. Per l'applicazione delle suddette disposizioni, il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti della Ditta, senza bisogno di diffide formali; alla Ditta appaltatrice verrà corrisposto l'onorario commisurato all'importo complessivo dei servizi eseguiti (il relativo importo è liquidato dopo l'avvenuta approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori/collaudato), detratte eventualmente le penalità, le spese, i danni.-----

ART. 18 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

L'appaltatore, per qualsiasi questione inerente il contratto, intratterrà rapporti unicamente con l'Amministrazione appaltante.-----

Tutte le controversie che insorgessero relativamente all'esecuzione del servizio sono possibilmente definite in via bonaria tra il Responsabile del Servizio tecnico e l'Appaltatore, e in caso di mancato accordo sarà competente il foro di Trento.-----

ART. 19 - ONERI FISCALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della Convenzione sono a carico dell'appaltatore, tranne il contributo previdenziale integrativo alla cassa dell'Ordine professionale e l'imposta I.V.A. sul compenso e sul predetto contributo che sono a carico del Comune, quale destinatario della prestazione.-----

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.-----

Il presente contratto viene regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo solamente in caso d'uso. -----

ART. 20 - RINVIO

Per quanto non esplicitamente previsto nella presente Convenzione, le parti contraenti fanno richiamo e riferimento alle norme contenute nella L.P. n. 26 del 1993 (disciplina dei lavori pubblici nella Provincia autonoma di Trento), nel DPP. 9-84/Leg. del 2012 (regolamento di attuazione della L.P. 26/1993), nella L.P. n. 2 del 2016, nella L.P. n. 2 del 2020, nel d.lgs. n. 50 del 2016 (codice appalti nazionale), nel d.lgs. 81/2008 (testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e nelle altre norme provinciali, nazionali e comunitarie in materia di

Contratto stipulato mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell'art. 39 ter, comma 1 bis L.P. n. 23/1990. Imposta di bollo apposta in caso d'uso.

progettazione e sicurezza nei lavori pubblici e di appalti pubblici.-----

Letto, accettato ed sottoscritto.-----

ARCH. LUIGI ZANONI,
CON STUDIO IN TRENTO,
VIA FRANCESCO GUARDI N. 2,
C.F. ZNNLGU69L14L378C,
P.IVA 01687460228

(Documento firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 07.03.2005 n. 82 e ss.mm.)

Sottoscrizione separata, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, per specifica approvazione delle condizioni stabilite nella presente Convenzione agli artt. 7, 16, 17, 18, 19 (compensi, penali e risoluzione, controversie, ripartizione oneri fiscali e assimilati).-----

(Documento firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 07.03.2005 n. 82 e ss.mm.)

ALLEGATO A - PRESTAZIONI DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN PROGETTAZIONE ED IN ESECUZIONE AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008.

OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 91 DEL D.LGS. 81/2008.

Il professionista incaricato come Coordinatore per la progettazione deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 91 del D.Lgs. 81/2008.

Il Professionista incaricato durante la progettazione esecutiva dell'opera:

1. Redige il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art. 100, comma 1, del D. Lgs. 81/2008 ivi compresi i rischi particolari di cui all'allegato XI, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell'allegato XV. Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.) è corredato da tavole specifiche di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull'organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del Piano di Sicurezza e Coordinamento e l'indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti nell'allegato XV.
2. Predispone un fascicolo, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo viene predisposto la prima volta a cura del coordinatore per la progettazione, è eventualmente modificato nella fase esecutiva in funzione dell'evoluzione dei lavori ed è aggiornato a cura del committente a seguito delle modifiche intervenute in un'opera nel corso della sua esistenza. Il fascicolo comprende tre capitoli:
 - La descrizione sintetica dell'opera e l'indicazione dei soggetti coinvolti;
 - L'individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull'opera, quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi già previsti o programmati. Le misure preventive e protettive incorporate nell'opera o a servizio della stessa, per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori incaricati di eseguire i lavori successivi sull'opera. Le misure preventive e protettive ausiliarie sono, invece le altre misure preventive e protettive la cui adozione è richiesta ai datori di lavoro delle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi incaricati di eseguire i lavori successivi sull'opera.

Al fine di definire le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e quelle ausiliarie, devono essere presi in considerazione almeno i seguenti elementi:

- a. Accessi ai luoghi di lavoro;
- b. Sicurezza dei luoghi di lavoro;
- c. Impianti di alimentazione e di scarico;
- d. Approvvigionamento e movimentazione materiali;
- e. Approvvigionamento e movimentazione attrezzature;
- f. Igiene sul lavoro;
- g. Interferenze e protezione dei terzi.

Il fascicolo fornisce, inoltre, le informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera, necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché le informazioni riguardanti le modalità operative da adottare per:

- a. Utilizzare le stesse in completa sicurezza;
 - b. Mantenerle in piena funzionalità nel tempo, individuandone in particolare le verifiche, gli interventi manutentivi necessari e la loro periodicità.
 - c. I riferimenti alla documentazione di supporto esistente (schede III-1; III-2 e III-3).
3. All'interno del fascicolo, deve prevedere all'interno del fascicolo le seguenti schede allegate, che verranno successivamente completate o aggiornate da parte del Coordinatore per la Sicurezza in fase d'Esecuzione:
 - i dati identificativi delle ditte partecipanti ai lavori (appaltatore – subappaltatori e subcontraenti);
 - i dati dei tecnici intervenuti nel processo di progettazione, Direzione Lavori, Coordinato della sicurezza in fase di progetto ed esecuzione, collaudo dell'opera in oggetto;

Contratto stipulato mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell'art. 39 ter, comma 1 bis L.P. n. 23/1990. Imposta di bollo apposta in caso d'uso.

- schede identificative dei materiali impiegati nella realizzazione dell'opera (pitture – vernici – cementi speciali);
 - eventuali schede identificative di provenienza dei materiali lapidei con individuazione della cava di estrazione, al fine di consentire eventuali future forniture di materiale identico per interventi successivi all'opera;
 - eventuali schede di identificazione delle forniture (parapetti – lamiere – chiusini, etc.);
 - localizzazione e descrizione di eventuali predisposizioni di elementi installati al fine dell'esecuzione in sicurezza di successivi interventi di manutenzione della struttura e descrizione puntuale delle manovre comportamentali per l'esecuzione di quanto sopra;
4. Il Coordinatore alla progettazione deve svolgere diligentemente la prestazione professionale per la quale è incaricato e deve attenersi scrupolosamente alle disposizioni contenute nel quadro normativo in materia di sicurezza sul lavoro.

OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 81/2008.

1. Il professionista incaricato come coordinatore per l'esecuzione dei lavori deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 92 del D.Lgs. 81/2008.
2. Il Professionista in qualità di coordinatore all'esecuzione dei lavori, durante la realizzazione dell'opera, provvede a:
 - verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
 - verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'[articolo 100](#), assicurandone la coerenza con quest'ultimo, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'[articolo 100](#) e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
 - organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
 - verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
 - segnalare al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli [articoli 94, 95 e 96](#) e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione da comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
 - sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
 - informare per iscritto in occasione di ogni SAL, o con maggiore frequenza ogniqualvolta lo ritenga opportuno per fatti sopravvenuti, il Responsabile dei Lavori sulla osservanza da parte dell'impresa degli adempimenti in materia di sicurezza dei lavoratori.

Contratto stipulato mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell'art. 39 ter, comma 1 bis L.P. n. 23/1990. Imposta di bollo apposta in caso d'uso.

- Assolvere ai compiti previsti dal DPR554/99 agli articoli 123-124-125-126-127 in materia di sicurezza, in quanto demandati dal DL, ed in particolare “verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti”, “controllare, quando svolge anche le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori, il rispetto dei piani di sicurezza da parte dei direttore di cantiere”, “il controllo sulla attività dei subappaltatori”, ecc.
3. Oltre alle mansioni previste dal D.Lgs. 81/2008 e quanto previsto dal DPR 554/99, il CSE deve garantire visite presso il cantiere ogni qualvolta le lavorazioni in atto lo richiedano e comunque con una frequenza minima di due visite alla settimana debitamente documentata con la firma del giornale lavori previsto dall'art. 157 del DPR 554/99.- Le visite dovranno essere documentate con relazione/scheda di sopralluogo da inviare via fax al Responsabile del Servizio Tecnico – Settore LL.PP. al numero 0463/662019
 4. La relazione che sarà redatta ad ogni SAL avrà per oggetto la descrizione puntuale degli interventi di coordinamento effettuati, la descrizione delle situazioni di pericolo riscontrate e le scelte operative proposte ai fini di favorire il coordinamento delle attività, l'informazione, la partecipazione e consultazione dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
 5. Compila il fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori in caso di interventi di manutenzione dell'opera, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica, allegando le schede predisposte dal Coordinatore per la progettazione:
 - dati identificativi delle ditte partecipanti ai lavori (appaltatore – subappaltatori – subcontraenti)
 - dati dei tecnici intervenuti nel processo di progettazione, Direzione lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di progetto ed esecuzione, collaudo dell'opera in oggetto.
 - schede identificative dei materiali impiegati nella realizzazione dell'opera (pitture – vernici – cementi speciali)
 - eventuali schede identificative di provenienza dei materiali lapidei con individuazione della cava di estrazione, al fine di consentire eventuali future forniture di materiale identico per interventi successivi sull'opera.
 - Eventuali schede di identificazione delle forniture ed acquisti (parapetti – lamiere -chiusini, ecc)
 - Localizzazione e descrizione di eventuali predisposizioni di elementi installati al fine dell'esecuzione in sicurezza di successivi interventi di manutenzione sulla struttura e descrizione puntuale delle manovre comportamentali per l'esecuzione di quanto sopra.
 6. Il coordinatore per la sicurezza in esecuzione deve redigere una relazione finale che avrà per oggetto la descrizione puntuale degli interventi di coordinamento effettuati, la descrizione delle situazioni di pericolo riscontrate e le scelte operative proposte ai fini di favorire il coordinamento delle attività, l'informazione, la partecipazione e consultazione dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/2008, il comportamento generale dell'Impresa/e in materia di sicurezza.
 7. Il coordinatore per la sicurezza in esecuzione deve svolgere diligentemente la prestazione professionale per la quale è incaricato e deve attenersi scrupolosamente alle disposizioni contenute nel quadro normativo in materia di sicurezza sul lavoro.